

DELIBERA N. 90/14/CONS

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI
MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER IL
REFERENDUM POPOLARE PER IL DISTACCO DEL COMUNE DI
COMELICO SUPERIORE (PROVINCIA DI BELLUNO) DALLA
REGIONE VENETO E LA SUA AGGREGAZIONE ALLA REGIONE
TRENTINO- ALTO ADIGE/SÜDTIROL, A NORMA DELL'ART. 132,
SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, INDETTO PER IL
GIORNO 30 MARZO 2014**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* ;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”* che ha modificato la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all’art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”* ed, in particolare, l’art. 4, che nel modificare l’art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2bis relativamente alla promozione della pari opportunità tra donne e uomini nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico);

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo*”, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2014, recante “*Indizione del referendum popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum indetto ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione e fissato per il giorno 30 marzo 2014, avente ad oggetto il distacco del comune di Comelico Superiore (Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel territorio interessato dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”*.
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 30 marzo 2014.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani